

Stabilimenti balneari: le norme anti Covid-19 per la stagione 2021

Mario Petrulli

Avvocato – www.studiolegalepetrulli.it



Il recente decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (*“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*) non contiene disposizioni speci-

fiche per le riaperture degli stabilimenti balneari per l’imminente stagione estiva: l’art. 10, comma 3, infatti, prevede che *“Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decre-*

to-legge n. 33 del 2020”, ossia due fra i primi provvedimenti adottati lo scorso anno per il contrasto dell’emergenza epidemiologica ancora in atto.

In particolare, per quanto concerne le attività economiche, produttive e sociali (categorie nel cui ambito devono ritenersi ricompresi gli stabilimenti balneari), l’art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020 dispone che le medesime *“devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”*.

Proprio quest’ultima Conferenza, con un provvedimento del 28 aprile 2021, ha approvato le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”*, aggiornando quelle già adottate lo scorso anno.

Per quanto concerne le attività turistiche e ricettive, con riferimento specifico alle spiagge e agli stabilimenti, sono previste le seguenti disposizioni:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagna-

mento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

- rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale, anche in più punti dello stabilimento;
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- rilevazione della temperatura corporea, con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani; in ogni caso, si chiede di favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (ad esempio, familiari conviventi); detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
- assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq. per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi,



iStock.com/Rafmaster

cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;

- le attrezzature (ad esempio, lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc.) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare e, in ogni caso, ad ogni fine giornata;
- per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione; al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza; anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate;
- è da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
- gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale; diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley,

beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Lo scrupoloso rispetto delle norme contenute nelle Linee guida e di quelle eventualmente aggiuntive predisposte dalle autorità locali¹ rappresenta, peraltro, un elemento fondamentale anche per dimostrare, dinanzi ad ipotesi di responsabilità, la correttezza della propria condotta.

(1) Ad esempio, il Veneto, con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 7 maggio 2021, ha previsto che, nella gestione delle attività degli stabilimenti balneari, ai fini del rispetto del distanziamento interpersonale tra gli ombrelloni della spiaggia della stessa fila, si deve garantire una superficie minima ad ombrellone di 12 mq. a paletto; anche in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite per gli ombrelloni.

I Comuni possono con un'ordinanza straordinaria derogare ai limiti di ombreggio, in zone soggette a fenomeni erosivi, garantendo un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq. fra i sistemi di ombreggio.

Le disposizioni dei periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 28.4.2021 che prevede un distanziamento tale da garantire una superficie di almeno 10 mq. per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia.